



Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”

IL PRESIDENTE

- ✧ VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 prot. n. 207006 del 30 novembre 2018;
- ✧ VISTO il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto Rettorale n. 1232 prot. n. 149250 del 24 settembre 2018;
- ✧ VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 716 prot. n. 104526 del 25 giugno 2018 e in particolare l'art. 8 e gli artt. 9 e 17 che prevedono l'elezione congiunta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di Studio e nei Consigli dei Dipartimenti, cui afferiscono i corsi stessi;
- ✧ VISTO il Decreto del Rettore n. 169 prot. n. 30400 del 14 febbraio 2019 con il quale sono indette per i giorni 9 e 10 aprile 2019 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Centrali di Ateneo, nel Consiglio Territoriale dell'Azienda DSU Toscana e nei Consigli di Dipartimento, e in particolare quanto stabilito circa il numero e la composizione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento;
- ✧ VISTI i dati relativi agli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio della Scuola;

DECRETA

Art. 1

Sono indette per i **giorni 9 e 10 aprile 2019** le elezioni di:

- n. 2 studenti nel Consiglio della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”;
- n. 7 studenti nel Consiglio di Corso di studio L Scienze politiche (B037)
+ n. 3 studenti al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);
- n. 5 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Relazioni internazionali e studi europei (B087)
+ n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);
- n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Disegno e gestione degli interventi sociali (B113);
- n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Sociologia e ricerca sociale (B114)
+ n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);



n. 5 studenti nel Consiglio di Corso di studio L Servizio sociale (B201);

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Strategie della comunicazione pubblica e politica (B206)

+ n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS);

n. 3 studenti nel Consiglio di Corso di studio LM Politica, Istituzioni e Mercato (B223)

+ n. 1 studente al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS).

Art. 2

Alla elezione degli studenti nel Consiglio della Scuola partecipano tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, come individuati nell'art. che segue.

Art. 3

Alla elezione dei rappresentanti degli studenti:

1) nel CCS (B037) Scienze politiche, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B037) Scienze politiche

(174) Relazioni industriali

(B126) Operatori della sicurezza sociale

(0382) Media e giornalismo

(0866) Operatori della sicurezza sociale

(0379) Relazioni industriali e gestione delle risorse umane

(0842) Relazioni industriali e gestione delle risorse umane

(0378) Scienze di governo e dell'amministrazione

(0376) Scienze politiche

(0377) Studi internazionali

(097) Scienze dell'amministrazione

(025) Scienze politiche

2) nel CCS (B087) Relazioni internazionali e studi europei, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

(B087) Relazioni internazionali e studi europei

(0602) Relazioni internazionali

(0605) Studi europei



3) nel CCS (B113) Disegno e gestione degli interventi sociali, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B113) Disegno e gestione degli interventi sociali
- (0697) Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale
- (0590) Scienze del servizio sociale
- (B096) Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale

4) nel CCS (B114) Sociologia e ricerca sociale, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B114) Sociologia e ricerca sociale
- (0606) Metodologia e ricerca empirica nelle scienze sociali
- (1038) Scienze aeronautiche
- (0604) Sociologia

5) nel CCS (B201) Servizio sociale, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B201) Servizio sociale
- (181) Servizio sociale
- (B118) Sociologia e politiche sociali
- (0380) Scienze sociali
- (0375) Servizio sociale
- (0841) Sociologia
- (026) Assistente sociale
- (036) Assistente sociale

6) nel CCL (B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica
- (B091) Comunicazione strategica
- (1037) Comunicazione strategica

7) nel CCL (B223) Politica, Istituzioni e Mercato, partecipano gli studenti iscritti ai Corsi:

- (B223) Politica, Istituzioni e Mercato
- (B095) Scienze della politica e dei processi decisionali
- (0603) Scienze della politica e dei processi decisionali

Art. 4

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 2018-2019.



Ciascuna elezione ha luogo con il sistema proporzionale di liste concorrenti; quando il numero degli elettori non è superiore a 100 si adotta invece il sistema nominale maggioritario: tutti gli elettori sono anche eleggibili, e risultano eletti coloro che riportano nella votazione maggiori preferenze; il sistema nominale maggioritario si adotta anche per i Consigli di Corso di Studio per i quali non venga presentata o ammessa alcuna lista.

Art. 5

Per la formazione delle liste per il Consiglio della Scuola il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore a **3**.

Per la formazione delle liste dei candidati per ciascun Consiglio di Corso di Studio, in base a quanto prevede l'art. 17 comma 4 del Regolamento per le elezioni studentesche, il numero massimo dei candidati è costituito dalla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Le liste non possono contenere, a pena di inammissibilità, meno di un quarto del numero massimo di candidati di cui al periodo precedente con arrotondamento per eccesso.

Art. 6

La presentazione delle liste dei candidati e delle relative dichiarazioni irrevocabili di accettazione della candidatura avviene telematicamente a cura dei delegati di lista di cui all'art. 6 commi 2 lett. d) e 5 del Regolamento per le elezioni studentesche; i delegati di lista, per poter presentare la documentazione suddetta, devono precedentemente farsi accreditare dall'Ufficio Elettorale (via Gino Capponi n. 7 - Firenze) che sarà aperto a tal fine da **giovedì 21 febbraio 2019 a mercoledì 6 marzo 2019** con il seguente orario:

**lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12;
giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16.**

Per essere accreditati i delegati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento o del libretto universitario.

Ogni lista presentata deve recare l'indicazione di due delegati che dovranno essere associati dal sistema informatico a cura dell'Ufficio Elettorale. Solo dopo l'operazione suddetta i due delegati potranno agire autonomamente nel sistema telematico per la presentazione delle liste, avendo a disposizione comunque le stesse informazioni. I delegati sono gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione. Ciascun delegato deve essere associato ad un altro delegato ma non può essere associato a più di un delegato.



Ciascun delegato di lista, accreditato ai sensi dei commi precedenti, provvede a caricare nel sistema quanto indicato all'art. 6 comma 2 lettere a), b), c) e d), compresi i documenti d'identità dei candidati della lista presentata. Tali operazioni potranno essere svolte da giovedì 21 febbraio 2019 – non appena i due delegati saranno stati accreditati e associati – **fino alle ore 15.00 di lunedì 11 marzo 2019. Entro lo stesso termine (ore 15.00 di lunedì 11 marzo 2019) le liste così formate dovranno essere validate da uno dei delegati, a pena di esclusione dalla competizione elettorale.**

I candidati inseriti nelle liste suddette dovranno risultare regolarmente iscritti alla data di scadenza della presentazione delle liste di cui al precedente comma.

Per i Consigli di Corso di Studio fino a cento iscritti, per i quali elettorato attivo e passivo coincidono, gli studenti che volessero dichiarare la loro disponibilità a essere eletti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento per le elezioni studentesche, possono farlo dandone comunicazione all'Ufficio Elettorale **da giovedì 21 febbraio 2019 a lunedì 11 marzo 2019**, secondo modalità rese note sulla pagina web di Ateneo dedicata alle elezioni studentesche.

L'Ufficio Elettorale controlla la regolarità formale delle liste validate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le elezioni studentesche, entro le ore **13.00 di venerdì 15 marzo 2019**, riservandosi di sottoporre al giudizio della Commissione Elettorale Centrale quelle liste che presentano eventuali irregolarità ai sensi del predetto art. 6 del Regolamento.

Il numero dei sottoscrittori di ciascuna lista deve essere almeno di:

- n. 50 elettori per il Consiglio della Scuola
- n. 30 elettori per il CCS (B037) Scienze politiche
- n. 10 elettori per il CCS (B087) Relazioni internazionali e studi europei
- n. 10 elettori per il CCS (B113) Disegno e gestione degli interventi sociali
- n. 20 elettori per il CCS (B201) Servizio sociale
- n. 10 elettori per il CCS (B206) Strategie della comunicazione pubblica e politica

I Consigli di Corso di studio non citati tra quelli sopra elencati hanno un numero di iscritti non superiore a 100, per cui si applica il sistema nominale maggioritario.

Le sottoscrizioni avvengono autonomamente da parte degli interessati accedendo al sistema tramite le credenziali di Ateneo per i servizi online. Le firme di sostegno alle liste possono essere apposte dalle ore **14.00 di venerdì 15 marzo 2019 fino alle ore 15.00 di martedì 26 marzo 2019**. Ciascuna firma di sostegno, almeno fino al raggiungimento del numero minimo di sottoscrizioni previsto dal Regolamento per ogni organo, dovrà essere validata dal delegato di lista, **pena l'esclusione della lista dall'elezione**. I delegati potranno continuare a validare le firme di sostegno **fino alle ore 15.00 di giovedì 28 marzo 2019**.



Entro il **1° aprile 2019** l'Ufficio Elettorale provvederà a effettuare verifiche a campione circa l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle liste; l'Ufficio Elettorale si riserva, sentiti i delegati di lista, di eliminare dalla competizione elettorale quelle liste che, in seguito ai controlli effettuati, risultassero avere un numero di sottoscrizioni autentiche inferiori al numero minimo previsto dall'art. 6 del Regolamento Elettorale.

Alle liste ammesse viene automaticamente assegnato un numero d'ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dal sistema di votazione elettronico di Ateneo; l'elenco delle liste ammesse e l'esito dei sorteggi sono pubblicati a cura dell'Ufficio Elettorale sul sito web d'Ateneo, nonché trasmessi ai Dipartimenti e alle Scuole per la pubblicazione sui loro siti.

Art.7

Per la votazione si esprime un solo voto di lista ed una sola preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista prescelta.

Per la votazione senza liste si adotta il sistema nominale maggioritario: gli iscritti al Consiglio di Corso di Studio sono tutti eleggibili e si può esprimere una sola preferenza; per i Consigli di Corso di Studio fino a cento studenti iscritti, gli studenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità ad essere eletti compaiono sulla scheda, in ordine alfabetico, prima degli altri.

Per quanto attiene alle operazioni di voto si rimanda espressamente a quanto prevedono gli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento per le elezioni studentesche.

Il tempo standard per il log-in al sistema e per l'espressione del voto, di cui all'art. 13 del Regolamento, è complessivamente di dieci minuti, di cui fino a tre minuti per effettuare il log-in e il tempo rimanente per l'espressione del voto. Il Presidente del Seggio può raddoppiare i tempi suddetti, anche su richiesta dell'elettore, in caso di necessità debitamente motivata e messa a verbale.

Per votare lo studente può presentarsi presso qualsiasi Seggio esibendo il libretto-tessera universitario o altro documento di riconoscimento.

I seggi restano aperti per la votazione:

9 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

10 aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Art.8

L'indicazione delle sedi dei seggi è pubblicata sul sito web dell'Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni studentesche contenente tutte le informazioni utili relative alla procedura elettorale.



Art. 9

Ciascuna elezione è valida se vi prende parte almeno il 10% degli elettori; qualora non venga raggiunto detto quorum la votazione è altresì valida, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono sino a cinque, e di due eletti negli altri casi.

Art. 10

Per l'assegnazione dei posti e l'individuazione degli eletti si adotta il metodo proporzionale "d'Hondt", come previsto dal Regolamento per le elezioni studentesche.

Nel caso di elezione con votazione nominativa senza liste risultano eletti gli studenti che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale la minore età.

Art. 11

Alla nomina degli studenti eletti provvede il Presidente della Scuola; gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Art. 12

Per quanto non previsto con il presente Decreto, si fa espressamente rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche e al Decreto Rettorale n. 169 prot. n. 30400 del 14 febbraio 2019.

Firenze,

IL PRESIDENTE

Prof. Giusto Puccini